



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 19/05/2005

COMUNE DI TRINITAPOLI (Foggia)DECRETO 10 maggio 2005, n. 50

Esproprio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5° LL.PP.

- Vista la legge 25.07.1865 n. 2359;
- Vista la legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge 27.06.1974 n. 247;
- Visto il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 art. 106;
- Vista la Legge Regionale 31.05.1980 n. 56;
- Vista la Legge Regionale 11.05.2001 n.13;
- Vista la Legge 08.08.1992 n. 359 art. 5bis;
- Visto il D.P.R. n.327 del 08.06.2001 e succ. m.i.;
- Vista la deliberazione di C.C. n.36 del 04.07.2001 di approvazione definitiva del Piano per gli Insedimenti Produttivi (P.I.P.), già adottato con deliberazione di C.C. n.89 del 19.12.2000;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 206 del 15.09.2002 di approvazione del Piano Particolare di esproprio e relazione di stima per la determinazione delle indennità di espropriazione dei suoli interessati dal Piano Insedimenti Produttivi (P.I.P.), calcolando il prezzo dei suoli in questione in Euro 4,65 per indennità di espropriazione e Euro 7,75/mq per indennità di cessione volontaria ai sensi della Legge 08.08.92 n.359 art. 5bis 1° e 2° comma;
- Visto il decreto di accesso ai luoghi n. 84 del 13/12/2002, debitamente notificato agli interessati, per procedere alla redazione degli stati di consistenza relativi ai suoli interessati dal Piano per gli Insedimenti Produttivi;
- Visto lo stato di consistenza del 07/01/2003, redatto dai tecnici incaricati, del suolo interessato dall'espropriazione per il Piano per gli Insedimenti Produttivi (P.I.P.), di presunta proprietà della ditta Patruno Rosaria;

- Visto il decreto di determinazione delle indennità di esproprio n.68 del 22.05.2003, regolarmente notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 27.06.2003 alla ditta Patruno Rosaria nata a Trinitapoli il 27.03.1955 ed ivi residente in Via Don Minzoni n.21;
- Considerato che nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della indennità di espropriazione, la ditta Patruno Rosaria non ha dato alcun riscontro di accettazione per cui si rende necessario concludere l'iter espropriativo nei termini di legge;
- Vista la determinazione gestionale n.452 del 07.09.2003, esecutiva, di deposito di Euro 7.364,43 presso la Cassa Depositi della Tesoreria Provinciale a l'avore della ditta Patruno Rosaria;
- Vista la quietanza di deposito della indennità di espropriazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Tesoro sede di Foggia in favore della ditta Patruno Rosaria, n. 16 del 26.03.2004 di Euro 7.364,43;

DECRETA

ART. 1
E' disposta l'espropriazione definitiva in favore del Comune di Trinitapoli C.F. n.81002170710 dei suoli in proprietà appartenenti alla sottoriportata ditta ed occorrenti per l'esecuzione del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.):
Patruno Rosaria nata a Trinitapoli il 27.03.1955 ed ivi residente in Via Don Minzoni n.21 C.F. PTR RSR 55C67 B915C presunta comproprietaria per 1/4 del:
- Fg.23 p.IIa n.289 di mq. 748
- Fg.23 p.IIa n.290 di mq. 347
- Fg.23 p.IIa n.751 di mq. 532 (ex p.IIa 291) giusto Tipo di frazionamento n. 263615 del 27.01.05
- Fg.23 p.IIa n.752 di mq.4.708 (ex p.IIa 291) giusto Tipo di frazionamento n.263615 del 27.01.05 per un totale di mq.6.335
Indennità depositata ai sensi dell'art.5 bis 1° comma della Legge 359/92:
Euro 29.457,75 x 1/4 = Euro 7.364,43;
Quietanza n.16 del 26.03.2004;

ART. 2
Il Comune di Trinitapoli provvederà a sua cura e spese a mezzo del competente Ufficio Contratti alla registrazione, trascrizione e voltura del presente decreto.

ART.3
Il presente decreto dopo la registrazione e trascrizione, dovrà essere notificato nelle forme degli atti processuali civili alla ditta interessata e pubblicato a mezzo del competente Ufficio Tecnico.

Trinitapoli, lì 10.05.2005

Il Responsabile del 5° Settore
Geom. Vincenzo Pergola

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R., secondo le modalità di cui alla legge n.1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n.1 199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

